

COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2

del 4 marzo 2015

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DI CONVENZIONE DELLA CENTRALE UNICA PER LA COMMITTENZA E DELEGA A FAVORE DELL' UNIONE DEI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA

L'anno **duemilaquindici** addi **quattro** del mese di **marzo** alle ore **19.15** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colonnella

Alla convocazione in **seduta pubblica e straordinaria** di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, a norma di legge, risultano all' appello nominale

- 1) POLLASTRELLI LEANDRO
- 2) PEPERINI ARMANDO
- 3) CAPPONI MAURO
- 4) MORETTI CLAUDIO
- 5) FICCADENTI GIOVANNI
- 6) PONTUTI MIRELLA
- 7) VAGNONI NAZZARENO

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

- 8) IANNONE SANDRO
- 9) OLIVIERI PAOLA
- 10) COLONNELLI RICCARDO
- 11) CECCHINI GRAZIELLA
- 12) DI SABATINO ENRICO
- 13) BERNARDINI GIANMARCO

Presente	Assente
	X
	X
	X
X	
	X
X	

Assegnati n.13 In carica n. 13

Presenti n. 9 Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig **LEANDRO POLLASTRELLI** nella sua qualità di Sindaco. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma 4°, lettera a), del D.lgs n.267/2000, il Segretario Comunale **Dott. LUCA DI EUGENIO**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- L'art. 15 della Legge 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune:
- L'art. 30 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 prevede che. al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- L'art. 23, comma 4 del D.L. n. 201/2011 (come convertito con modificazioni della Legge n. 214/2011) ha aggiunto all'articolo 33 del D.Lgs n. 163/2006 il comma 3-bis (Codice dei contratti pubblici), secondo cui i "I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni di comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici"
- Ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1. legge n. 1 14 del 2014. la predetta norma si applica per le gare bandite dal 1 gennaio 2015 per servizi e forniture dal 1° luglio 2015 per lavori, e che in forza del comma **3** della stessa norma, i soli comuni con popolazioni superiore a 10.000 abitanti possono procedere

autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

DATO ATTO:

- Che tra i Comuni di Sant'Omero, Civitella del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata. Ancarano, Torano Nuovo, Nereto. Corropoli, Controguerra, Colonnella, Martinsicuro, Alba Adriatica. Tortoreto è stata costituita l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata:
- Che l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata può svolgere, ai sensi dell'articolo 33.
 comma 3. le funzioni di SUA, secondo le indicazioni e con le modalità previste dal D.P.C.M. 30 giugno 2011 per gli enti che facciano richiesta di adesione:

CONSIDERATO che il Comune di Colonnella ha espresso l'interesse a stipulare una convenzione per lo svolgimento coordinato delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi (d'ora in poi "Centrale Unica di Committenza), finalizzata ai seguenti obiettivi:

- 1. Ottemperare alle disposizioni contenute nel mutato quadro normativo;
- Garantire la massima trasparenza e la maggiore celerità delle procedure di gara, grazie al miglioramento della qualità delle prestazioni svolte dalle strutture dedicate:
- 3. Garantire il contenimento dei costi delle procedure di gara, grazie al rafforzamento delle sinergie che si otterranno con il nuovo asseto organizzativo;
- 4. Sv iluppare la crescita professionale del personale impiegato:

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 34 del D.Lgs n. 163/2006 che definisce la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) come *un 'amministrazione aggiudicatrice*, che:

- Acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatari,
- . Aggiudica appalti pubblici.
- Conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatari:

RITENUTO dunque necessario costituire la Centrale Unica di Committenza nell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata attraverso la realizzazione di un Ufficio - Servizio qualificato che verrà disciplinato attraverso il proprio potere regolamentare;

ESAMINATO lo schema di convenzione, allegata al presente atto, che disciplina le funzioni, le attività e i rapporti tra Enti per l'attuazione della Centrale Unica di Committenza e ritenutola meritevole di approvazione.

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale . in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del citato D.Lgs.n.267/2000 e dato atto che la quantificazione degli oneri connessi alla attuazione avverrà in sede di riparto dei costi tra i Comuni aderenti, come determinato dalla Giunta Complessiva tenuto conto dei criteri indicati all'articolo 7 della Convenzione, con imputazione al bilancio di previsione anno 2015. in corso di predisposizione:

Con voti favorevoli n 9, contrari n.0 , astenuti n 0, legalmente espressi

DELIBERA

- 1. **DI APPROVARE** le premesse parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990.
- 2. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione, con l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, che disciplina le funzioni, le attività e i rapporti tra Enti per l'attuazione del la Centrale Unica di Committenza, denominata C.U.C.:
- 3. **DI DARE ATTO** che lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale è composto da n. I l articoli e avrà la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione (vedi art. 7);
- 4. **DI DARE ATTO** che si procederà all'impegno della spesa obbligatoria, conseguente alla attuazione , a valere sul bilancio di previsione anno 2015, in corso di predisposizione;

- 5. **DI TRASMETTERE** la presente delibera all'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata e al Responsabile dell'Area Tecnica, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza.
- 6. **DI DICHIARARE** la presente delibera, con separata votazione favorevole n.9 , contrari n.O, astenuti n.O , legalmente espressi, immediatamente esecutiva, ai sensi di art 134, 4 comma del Dlgs n. 267/2000

PARERE di REGOLARITA' TECNICA Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000

Favorevole, benché non sia presente l'aspetto giuridico del contenzioso legale, in fase successiva all'aggiudicazione ed in fase di esame di bando di gara

Il Segretario Comunale Dott Luca Di Eugenio

CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA

*******	ne di	• • • • •	• • • • • • • •	Città nel	Territor la perso	rio Va ona del	l Vibrata, Presidente	Codice pro -	Fiscale tempore
					Е			. (*)	
persona		(del			Sinda	ico	nro	-
L'Ente persona	Comune	di	del	••••••	Codice	Fiscale	Sindaco		nella
L'Ente persona	Comune	di	del	••••••	Codice	Fiscale	Sindaco	**********	nella
L'Ente persona	Comune	di	del	••••••	Codice	Fiscale	Sindaco	************	nella
L'Ente persona	Comune	di	del		Codice	Fiscale		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	nella
Nell'ann		il	giorno		del mes	e di	, nella s		

PREMESSO

Che l'art. 23, comma 4 del d.l. 201/2011 (conv. in Legge n. 214/2011) ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 33 del D.lgs. 163/2006 (Codice "De Lise"), con la seguente formulazione:

«3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici».

Che la previsione legislativa ha introdotto l'obbligo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di organizzare entro il termine del 31 marzo 2013 la gestione associata dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture presso un'unica centrale di committenza;

che il legislatore ha indicato quale via preferenziale per la gestione associata l'ambito dell'Unione di Comuni e - solo qualora questa non sia esistente - le ipotesi residuali di accordo consortile ovvero di effettuazione dei propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

che il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA;

che l'art. 9, comma 4, della legge n. 89 del 2014, ha esteso l'obbligo di procedere all' acquisizione di lavori servizi e forniture a tutti i Comuni non Capoluoghi di Provincia come di seguito riportato:

«3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma».

che tra le misure contenute nel DL. n. 66/2014 come convertito in Legge 89/2014, tese a razionalizzare la spesa pubblica, tramite una modifica all'art. 33 c.3 bis D.lgs. n. 163/2006, è stata introdotta una forma di accentramento della gestione delle gare, ritenendo che tale previsione possa eliminare taluni costi inutili connessi alla frammentazione tra i Comuni che non sono capoluoghi di Provincia della fase procedimentale di acquisizione di lavori, servizi e forniture facendo salvi gli acquisti tramite il mercato elettronico e le convenzioni CONSIP o di altri soggetti aggregatori di riferimento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premessa Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione alla presente convenzione.

La convenzione è aperta all'adesione di enti diversi dai sottoscrittori. Essa si perfeziona mediante l'invio di manifestazione di volontà in tal senso all'Unione e sottoscrizione di apposito atto e previsione di rimborso degli oneri.

L'adesione alla Centrale Unica di Committenza comporta l'annullamento delle

precedenti intese e/o protocolli sottoscritti in materia.

Art. 2

Oggetto della convenzione

E' istituita la Centrale Unica di Committenza per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori di questa convenzione. La Centrale Unica di Committenza cura la gestione delle procedure per conto dei singoli Comuni aderenti riguardanti l'affidamento e/o acquisizione dei lavori, servizi e forniture soggette alla disciplina del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., comprese le acquisizioni in affidamento diretto indipendentemente dagli importi ed a condizione che i lavori, beni e servizi non possano essere acquisiti direttamente dai Comuni attraverso gli strumenti elettronici (MEPA) e/o convenzioni CONSIP.

La Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. è

costituita presso la sede dell'Unione dei Comuni.

Art. 3

Finalità della Centrale Unica di Committenza

Con l'istituzione della Centrale Unica di Committenza i Comuni intendono:

a) Creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara degli

appalti pubblici:

b) Ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale:

c) Conseguire economie attraverso l'aggregazione di procedure afferenti lavori, servizi o forniture similari, facenti capo a più enti;

d) Perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza e di semplificazione dei procedimenti.

Art. 4

Funzioni accessorie della Centrale Unica di Committenza

La Centrale Unica di Committenza può esercitare le seguenti funzioni accessorie:

- promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, finalizzata all'accorpamento delle procedure degli enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze organizzative e funzionali di ciascun ente
- effettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma unitaria;
- promuovere l'elaborazione di regolamenti comuni agli enti associati per la disciplina dei contratti e per le procedure in economia;
- predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza:

- predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento dell'attività;
- promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazione tra i Comuni.

Art. 5

Regole di organizzazione e funzionamento

Gli enti contraenti, per garantire il miglior collegamento della Centrale Unica di Committenza con le proprie strutture, provvederanno all'adozione delle modifiche dei propri regolamenti eventualmente necessarie.

Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra enti associati e Centrale Unica di Committenza avverranno con forma semplificata via mail e pertanto si impegnano fin da ora a considerare valide le comunicazioni che avvengono alla casella di posta elettronica che ogni ente comunicherà.

Il/i responsabili della Centrale Unica di Committenza sono nominati dal Presidente sentita la Giunta Complessiva di cui al successivo art. 7.

Oltre al Responsabile ed ai dipendenti assegnati al servizio, che verranno individuati con apposito provvedimento in relazione al numero ed alle attività legate dagli enti aderenti, la Centrale Unica di Committenza può avvalersi di personale dagli enti associati esperti in materie ambientali, urbanistica e contabili o di servizi secondo quanto disciplinato in appositi successivi accordi che di volta in volta verranno assunti con i Comuni che si avvarranno del servizio.

Art. 6 Decorrenza e durata della convenzione

La convenzione decorre dal 01.01.2015 ed ha durata triennale e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Ogni aderente ha facoltà di recedere al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale Unica di Committenza, rimborsando comunque le quote di spettanza fino al momento del recesso. In questo caso, eventuali dipendenti assegnati alla Centrale Unica di Committenza rientrano presso l'Amministrazione di appartenenza. La comunicazione di recesso è indirizzata al Presidente dell'Unione dei Comuni associati con un preavviso di 60 giorni.

Art. 7

Forme di consultazione tra le amministrazioni aderenti

La Giunta Complessiva dell'Unione è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità della presente convenzione; è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati ed è convocata dal Presidente dell'Unione dei Comuni Val Vibrata o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione.

La Giunta Complessiva dell'Unione verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale Unica di Committenza, ne monitora le attività ed i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese eventuali modifiche alla presente convenzione. La Giunta Complessiva dell'Unione individua le modalità ed i criteri di funzionamento della Centrale Unica di Committenza e i criteri di riparto degli oneri di funzionamento della stessa, sostenuti dall'Unione e il riparto delle spese derivanti da contenzioso.

Art. 8 Dotazione del personale

Gli associati assicurano la dotazione delle risorse umane alla Centrale Unica di Committenza e gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Art. 9 Registrazione

La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131

Art. 10

Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione

La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la Centrale Unica di Committenza e l'ente appaltante è devoluta al foro competente per legge.

Art. 11 Norme finali

La presente convenzione obbliga gli enti aderenti alla data della singola sottoscrizione, che pertanto potrà avvenire anche per adesioni in momenti successivi.

Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente progetto.

* 1
1

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDAÇO GEOM. LEANDRO POLLASTRELLI DOPT. LUCA DI EUGENIO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonnella
lal 103 2015 al 20 03/2015 per rimanervi gg.15 consecutivi ai sensi di art.124, omma 1, del D.lgs 267/2000.
IL SECRETARIO COMUNALE DOTT LUCA DI EUGENIO
ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ,ai sensi di art . 134, comma 4°, del D.lgs n. 267./2000
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il, ai sensi di art. 134, comma 3°, del D.lgs , n. 267./2000
IL SEGRETARIO COMUNALE Dott LUCA DI EUGENIO